



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI**

ORDINANZA N. 51/2005

IL CAPITANO DI FREGATA CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI TERMOLI

VISTA: la Legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

VISTO: il nuovo Annesso IV del Protocollo del 1978 alla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato da navi (*Marpol*) del 1973, recante norme per la prevenzione dell'inquinamento marino causato dalle acque di scarico e dai liquami prodotti dalle navi, ratificata con Legge 29.09.1980, n. 662;

VISTA: la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, "Disposizioni per la difesa del mare", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico";

VISTA: la propria Ordinanza n. 20/2004, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'organizzazione della gestione dei rifiuti nel porto di Termoli";

VISTA: la Direttiva prot. n. GAB./2005/6759/B01 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 29 luglio 2005 avente per oggetto "Applicazione del D.L.vo 24 giugno 2003, n.182, alle unità destinate alla nautica da diporto";

VISTO: il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 119, recante "Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi";

RITENUTO: necessario emanare, nelle more dell'adeguamento della normativa comunitaria a quella emanata dall'IMO, disposizioni conformative alla succitata Direttiva per il trattamento dei liquami prodotti dalle unità da diporto, nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15;

VISTI: gli artt. 17, 30, 71 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1

(Unità da diporto omologate al trasporto massimo di 15 persone)

Le unità da diporto omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 (quindici) e dotate di servizi igienici possono effettuare lo scarico dei liquami non trattati a norma *Marpol* esclusivamente oltre il limite delle 3 (tre) miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 39, comma 3°, della Legge n. 50/71 e successive modifiche ed integrazioni. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Termoli, lì 06 ottobre 2005

f.to IL COMANDANTE

C.F. (CP) Luca SANCILIO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)